



# ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

A cura di Rita Garlaschelli

---

# ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Il DLgs 19 febbraio 2004 n. 59 ha abrogato gli esami di licenza elementare, prevedendo che il terzo anno della secondaria di I grado si concluda con un Esame di Stato, il cui superamento è titolo indispensabile per l'iscrizione agli istituti del II ciclo.

A partire dall'Accordo per la referenziazione del sistema italiano delle qualifiche al QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE, EQF, sottoscritto il 20 dicembre 2012 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Conferenza Stato Regioni, il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione corrisponde al livello primo EQF.

Dal 2008 all'interno della struttura dell'Esame di Stato del I ciclo è stata inserita la Prova Nazionale (Italiano e Matematica), uguale in tutta Italia, predisposta da Invalsi.

---

# ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

«un importante appuntamento e un significativo banco di prova nella carriera scolastica»

(C.M. 20 maggio 2010 n. 49).

Non dimentichiamo che per parecchi ragazzi il diploma di I ciclo rappresenterà l'unico traguardo raggiunto nel corso dell'esperienza scolastica.

Come Presidenti delle Commissioni d'Esame sarete chiamati a far rispettare le norme vigenti, a garantire legalità e buon andamento delle operazioni, ma anche a valorizzare l'esperienza formativa dei ragazzi, favorendo il superamento di vuote ritualità e promuovendo un clima di lavoro sereno e fattivo.

---

# ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Sono sedi di esame le scuole medie statali e paritarie, i centri per l'istruzione degli adulti, nonché, per i soli alunni interni, le scuole medie legalmente riconosciute, salvo quanto previsto dall'art. 362, c.3 del T.U. 297/1994 per quelle dipendenti dall'autorità ecclesiastica.

L'esame si sostiene in un'unica sessione con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi. Le prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

---

# PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

D.M. 26 agosto 1981- criteri orientativi per l'esame di licenza media

DPR n° 122 del 22 giugno 2009 - art.3 . Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

C.M, n° 48 del 31 maggio 2012 – esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione- istruzioni a carattere permanente

NOTA n°3587 del 3 giugno 2014– Precisazioni per alunni DSA e BES  
– Allegato tecnico Prova Nazionale Invalsi

---

# DAI PROGRAMMI SCOLASTICI ....

Dal D.M. 26.8.1981

L'aspetto fondamentale di questo esame deve essere **la sua caratterizzazione educativa** in quanto, a conclusione della scuola obbligatoria, deve essere offerta all'alunno la possibilità di **dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite, anche in vista delle scelte successive.**

L'esame di licenza media avrà, pertanto, **il carattere di un bilancio sia dell'attività svolta dall'alunno sia dell'azione educativa e culturale compiute dalla scuola, anche per una convalida del giudizio sull'orientamento.**

In questo quadro viene rafforzata - anche nel momento finale - **la funzione coordinatrice del consiglio di classe** che dovrà indicare, nella fase immediatamente preparatoria all'esame di licenza, in piena coerenza con i fini della programmazione educativa e didattica attuata nel corso del triennio, anche i criteri essenziali del colloquio

---

# ... ALLE INDICAZIONI NAZIONALI

Da Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (2012)

Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo.

---

# APPROFONDIMENTI

Esame presso i CPIA

Esame presso Scuole secondarie di I grado

- Ammissione: candidati interni e esterni
  - Commissioni e aspetti organizzativi
  - Contenuto dell'esame
  - Valutazione finale
  - Analisi di casi: disabilità, DSA, altri BES
-



# L'ESAME DI STATO

## presso i Centri Provinciali di Istruzione degli Adulti

Gli esami presso i CPIA sono regolati in via transitoria dalla Circ. n. 48 del 4 novembre 2014: l'esame di Stato conclude i percorsi di istruzione degli adulti di primo livello – primo periodo didattico. L'ammissione all'esame è disposta dai docenti del gruppo di livello facenti parte del Consiglio di Classe, accertato l'effettivo svolgimento (almeno 70% frequenza) del percorso di studio personalizzato definito nel Patto formativo individuale e verificata l'acquisizione del livello base in ciascuno degli assi culturali. Viene espresso un voto in decimi attribuito al giudizio di idoneità di ammissione. Il Consiglio di Classe deve individuare su richiesta dell'adulto la lingua comunitaria oggetto della seconda prova (inglese o altra lingua insegnata nella scuola), Può disporre l'esonero per quegli adulti cui siano stati riconosciuti totalmente i crediti,

# L'ESAME DI STATO

## presso i Centri Provinciali di Istruzione degli Adulti

### LE PROVE

Anche per quest'anno scolastico i candidati dei CPIA non saranno sottoposti alla Prova Nazionale Invalsi («prova sospesa»).

1. Italiano. Si riferisce ai risultati di apprendimento sull'Asse dei linguaggi o dell'Asse storico-culturale.
  2. Lingua straniera. Si riferisce ai risultati di apprendimento sull'Asse dei Linguaggi
  3. Matematica. Si riferisce ai risultati di apprendimento sull'Asse Matematico.
  4. Colloquio pluridisciplinare con particolare riferimento alle competenze non oggetto di prova scritta. Si parte dalla storia personale per favorire una rilettura biografica del percorso di apprendimento, si può poi passare all'esame del progetto di vita e di lavoro della persona, in modo da accertare anche le competenze chiave di cittadinanza.
-

# L'ESAME DI STATO

## presso i Centri Provinciali di Istruzione degli Adulti

A presiedere la Commissione si auspica venga designato un DS o un docente con esperienza specifica nell'istruzione degli adulti.

Le operazioni d'esame sono regolate secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Al termine dell'Esame per i candidati sono previsti:

- la valutazione finale in decimi
  - un motivato giudizio complessivo
  - la certificazione delle competenze (v. quadro delle competenze e modello di certificazione in allegato alla CM 48/2014).
-



# LE OPERAZIONI D'ESAME NELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO

---

# AMMISSIONE DEGLI ALUNNI INTERNI AGLI ESAMI

In sede di scrutinio il Consiglio di Classe effettua la verifica preliminare dell'**effettiva frequenza** da parte dell'alunno dei tre quarti dell'orario annuale personalizzato .

Per ottenere l'ammissione all'esame l' alunno deve conseguire un **voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto non inferiore a sei decimi per il comportamento**; la decisione è assunta dal Consiglio di classe a maggioranza.

.

D.Lgs 59/04, L. 169/08, D.P.R. 122/09, C.M. 10/09, C.M. 50/09, C.M. 51/09, C.M. 48/12

---

# AMMISSIONE DEGLI ALUNNI INTERNI AGLI ESAMI

In sede di scrutinio, il Consiglio di Classe predispone in funzione dell'ammissione all'esame:

- le singole schede di valutazione
- il giudizio di idoneità in decimi
- la relazione di sintesi della programmazione educativa del triennio (con in allegato i programmi effettivamente svolti da ciascun docente nell'ultimo anno)
- la documentazione utile alla compilazione del modello di certificazione delle competenze adottato dal collegio docenti

# FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ

Il giudizio di idoneità di cui all'art. 11, c. b4-bis, del d.lgs. n° 59/2004. e successivamente modificato, **è espresso dal consiglio di classe in decimi**, considerando il percorso compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.

Pertanto il consiglio di classe esprime il giudizio di idoneità sulla base delle competenze e del comportamento dello studente **con riferimento al triennio o al periodo di frequenza dell'alunno nella scuola**

E' compito del Collegio dei docenti definire i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità e per l'attribuzione del voto in decimi.

Si ricorda a questo proposito quanto previsto dall'art 2 del DPR 122/09

---

# VALUTAZIONE DELL'IRC

Art. 2, c.4 del DPR n° 122 del 22.6.2009

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'art. 309 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n° 297, ed è comunque espressa **senza attribuzione di voto numerico**, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale della legge 25 marzo 1985, n° 121 .

---



## Partecipazione dell'insegnante di religione alla formulazione del giudizio di idoneità all'esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione

L'insegnante di religione cattolica partecipa alla formulazione del giudizio di idoneità dell'alunno che nell'arco dei tre anni ha frequentato le lezioni di tale insegnamento.

L'art. 3, c. 2 del DPR n° 122/2009 recita:

*“Il giudizio di idoneità di cui all'art. 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n° 59 del 2004, e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado”*

Spetta al Collegio dei docenti definire i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità, ma in nessun caso il giudizio espresso dall'insegnante di religione cattolica può essere trasformato in un voto in decimi, né è richiesta in forma esplicita dalla norma il ricorso alla media aritmetica dei voti in decimi delle altre materie di insegnamento.

---

# AMMISSIONE DEI CANDIDATI ESTERNI AGLI ESAMI

Possono essere ammessi all'esame come candidati esterni:

- quanti compiono 13 anni entro il 30/04/15 e siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado
- chi ha conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria da almeno un triennio
- chi compie 23 anni durante il 2015

D.Lgs 59/04 art. 11 c. 6, C.M. 32/09, C.M. 51/09, C.M. 35/10, C.M. 27/11, CM 48/12

---

# AMMISSIONE DEI CANDIDATI ESTERNI AGLI ESAMI

I Dirigenti scolastici sono obbligati ad accettare tutte le domande.

Ove necessario i Dirigenti degli AT distribuiscono i candidati tra le scuole avendo attenzione a:

- medesima provenienza didattica
- medesima provenienza territoriale

I Presidenti delle commissioni di esame distribuiscono i privatisti alle sottocommissioni

O.M. 90/01

---

## LA COMMISSIONE: i componenti

Il Presidente è nominato dal Dirigente dell'AT.

In ogni scuola opera una commissione divisa in sottocommissioni corrispondenti alle classi. Ne fanno parte tutti i docenti delle terze classi della scuola. I docenti di sostegno che operano nelle classi terze sono contitolari della classe quindi sono membri della commissione. Non fanno parte della commissione gli insegnanti di IRC e delle attività alternative, né esperti esterni nominati per attività aggiuntive.

Il Presidente può nominare dei vicepresidenti.

La commissione si riunisce il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte, sulla base del calendario fissato dal Dirigente, sentito il Collegio docenti.

## LA COMMISSIONE: il calendario

La data di svolgimento della Prova INVALSI è stabilita a livello nazionale. Per quest'anno è fissata per il **19 giugno 2015** (sono poi previste a livello nazionale anche le date delle prove suppletive: 24 giugno e 2 settembre); la giornata è dedicata unicamente a questa prova.

Il calendario delle altre prove scritte è fissato dal DS della scuola, acquisito il parere del Collegio dei Docenti. Le prove scritte possono tenersi, rispetto a quella nazionale, prima, dopo, in parte prima, in parte dopo.

Le prove orali sono espletate, di regola, successivamente alle prove scritte, tra cui rientra quella nazionale

Il calendario di tutte le operazioni è fissato dal Presidente e deve prevedere anche lo svolgimento delle eventuali prove suppletive.

Nel fissare il calendario il presidente deve concordare opportunamente le presenze di commissari impegnati in operazioni d'esame in altre scuole.

Gli esami hanno termine entro il **30 giugno 2015**.

---

## LA COMMISSIONE : seduta preliminare

I commissari devono dichiarare

- di non aver o di aver istruito privatamente candidati interni o privatisti
  - di non essere o di essere legati da vincoli di parentela o di affinità sino al quarto grado con alcuno di essi, e di avere o non avere rapporto di coniugio con il candidato.
-

## LA COMMISSIONE : seduta preliminare

Vengono esaminati i *programmi effettivamente svolti nell'ultimo anno* della scuola secondaria

Vengono esaminati *gli interventi effettuati compresi quelli di sostegno e integrazione* Si consiglia di *esaminare attentamente la documentazione presente agli atti* della scuola, soprattutto per quanto riguarda gli alunni con Bisogni Educativi Speciali ( PEI, PDP, ....)

Viene esaminata la sintesi dei risultati conseguiti dagli allievi e di cui è stata data comunicazione all'albo della scuola con l'indicazione di Ammesso o Non Ammesso

Vengono esaminati i programmi dei candidati privatisti

Rispetto alle sottocommissioni, viene deciso se formulare tracce diverse, in caso affermativo vanno individuate le classi e le materie interessate

Viene determinato il calendario dei colloqui, *avendo cura di garantire la presenza dell'intera sottocommissione.*

## LA COMMISSIONE : seduta preliminare

Nella seduta preliminare, per la prova nazionale, è necessario

- individuazione, ad opera del presidente, di due docenti di vigilanza per ogni classe/locale sede di esame; per l'italiano occorre non nominare i docenti della materia; per la matematica occorre non nominare i docenti della materia e quelli di tecnologia.
- impegno del presidente ad essere presente nella classe eventualmente oggetto di rilevazione a campione;
- precisazione che nessun altro, oltre ai docenti di cui sopra nominati quali vigilanti ed al presidente (e, nel caso, al vice presidente che non sia docente della materia con prova in atto), può entrare ed essere presente nelle aule d'esame durante la prova nazionale, ad eccezione, ove necessario, per i disabili, dei docenti di sostegno;
- organizzazione di un adeguato servizio di vigilanza che non consenta la presenza nella scuola di estranei (genitori, addetti al servizio ristorazione, ecc.) durante l'espletamento della prova.



# ESAME DI STATO LA COLLEGIALITÀ

Elemento che deve connotare, in modo peculiare, il lavoro dei docenti nel momento dell' esame è la **collegialità** .

E' richiesta

- nella fase del bilancio che il Consiglio di Classe fa del complessivo livello raggiunto all'immediata vigilia del compimento dell'intero primo ciclo di istruzione e nella prospettiva ravvicinata della prosecuzione degli studi nella scuola superiore;
  - nella piena condivisione di criteri per la formulazione dei giudizi, per la proposta e la correzione delle prove , per la stesura del modello di certificazione delle competenze
  - **nella stessa conduzione degli esami , in cui non a caso, l'espressione collegiale è condizione essenziale di tutte le decisioni**
-

# ESAME DI STATO ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO

E' ovvio che la collegialità nel momento della valutazione di fine ciclo, puo' diventare effettiva se affonda le radici in una pratica continua realizzata in tutto il percorso. Non mancherete di rendervi conto di punti di forza e di debolezza della scuola e dell'operato del suo personale su questo versante.

In questo senso, l'esame di stato del I ciclo puo' diventare uno strumento prezioso di valutazione/autovalutazione perché offre elementi e dati per analizzare i risultati di apprendimento degli studenti nella comparazione tra le classi della scuola e tra istituzioni diverse (prove Invalsi) , ma, soprattutto, per riflettere sulla efficacia educativa degli interventi messi in atto e più in generale sulla organizzazione didattico-metodologica della scuola.

---

# ASSENZE DEI COMMISSARI DURANTE LE OPERAZIONI D'ESAME

La riunione preliminare, la correzione collegiale delle prove scritte, il colloquio pluridisciplinare, lo scrutinio e la plenaria conclusiva necessitano della presenza di *tutti* i commissari.

Qualora l'assenza di un commissario sia di un solo giorno o si verifichi nei giorni delle prove scritte (quindi incida unicamente sulla sorveglianza) o in giornate nelle quali non è richiesta la presenza della commissione al completo è possibile modificare il calendario delle presenze o dei lavori della commissione.

Se l'assenza permanente di un commissario viene comunicata durante gli esami, il presidente di commissione nomina come sostituto un docente membro della commissione, possibilmente della stessa disciplina.

Si ricorda che il docente di sostegno partecipa a tutte le fasi dell'esame ( es. colloqui pluridisciplinari) e alla valutazione con diritto di voto di tutti gli allievi della classe.

---

# PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEI DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE

La C.M.49 del 20 maggio 2010 alla nota 14 afferma che i docenti che non hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli alunni partecipano alla valutazione solo per quegli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento.

Questa indicazione rende possibile il fatto che i docenti di strumento musicale partecipino alle sedute della commissione plenaria e al lavoro della sottocommissione limitatamente alla ratifica delle prove scritte, al colloquio pluridisciplinare e alla valutazione degli esiti degli esami solo per quegli alunni ai quali hanno impartito l'insegnamento di strumento musicale.

(DM 6 agosto 1990, n. 201; DM 6 agosto 1999, n. 235)

---

# ASSENZE DEI CANDIDATI DALLE PROVE D'ESAME

Le assenze devono essere adeguatamente documentate (sia per malattia che per gravi motivi). Nel caso si verificano è necessario seguire la normativa sulle prove suppletive (O.M. 90/2001) o valutare la possibilità di adeguamenti di tipo organizzativo.

E' prevista la possibilità che la commissione operi in ospedale quando l'alunno sia ricoverato nel periodo di svolgimento dell'esame.

---

# CONTENUTI DELL'ESAME: LE PROVE SCRITTE

Sono previste prove scritte di italiano, di lingue comunitarie, di matematica ed elementi di scienza e tecnologia da svolgersi in giorni diversi.

Le prove cui i ragazzi verranno sottoposti vengono scelte a sorteggio tra terne proposte dai docenti di materia al mattino prima dell'inizio delle operazioni. La scelta delle prove avviene nella sede centrale della scuola e poi un docente delegato provvede a portare il testo nelle sedi staccate.

Durante le prove è vietato l'uso di telefoni cellulari di qualsiasi tipo, di apparecchiature elettroniche di tipo palmari, di personal computer, di registratori, di testi (libri, appunti).

---

# CONTENUTI DELL'ESAME: LE PROVE SCRITTE

## Italiano

La prova deve consentire all'alunno di mettere in evidenza la propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite e dovrà accertare la coerenza e l'organicità del pensiero, la capacità di espressione personale e il corretto ed appropriato uso della lingua.

Si svolge sulla base di almeno tre tracce, formulate in modo da rispondere agli interessi degli alunni tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- esposizione in cui l'alunno possa esprimere esperienze reali o di fantasia;
  - trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale che consenta l'esposizione di riflessioni personali;
  - relazione su un argomento di studio, attinente a qualsiasi disciplina.
-

# CONTENUTI DELL'ESAME: LE PROVE SCRITTE

## Lingue comunitarie (1)

Le commissioni valutano le proposte del Collegio docenti in merito alle prove scritte d'esame ed il Presidente avrà cura di verificare la congruità e la funzionalità organizzativa adottate dal Collegio.

Le Commissioni stabiliscono se svolgere

- a) prove scritte separate svolte nello stesso giorno per le due lingue comunitarie insegnate, con autonome valutazioni per ogni prova ed in coerenza con la tipologia delle prove.
- b) prove scritte separate in giorni diversi per le due lingue comunitarie insegnate.

C.M. 48/12

---



# CONTENUTI DELL'ESAME: LE PROVE SCRITTE

## Lingue comunitarie (2)

Resta fermo che quanto sopra indicato non riguarda le situazioni di quegli studenti che si avvalgono delle ore di seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana. In tal caso, ovviamente, la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova di esame.

Gli studenti che si avvalgono delle ore di seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese sostengono una sola prova (strutturata secondo quanto previsto dal QCER/Framework)

[http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Source2010\\_ForumGeneva/GuideEPI2010\\_IT.pdf](http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Source2010_ForumGeneva/GuideEPI2010_IT.pdf)

C.M. 48/12

---

# CONTENUTI DELL'ESAME: LE PROVE SCRITTE

## Lingue comunitarie (3)

La prova di esame si articolerà su due tracce , sulle quali gli allievi eserciteranno la loro scelta. Il DM 26/08/81 prevede le seguenti tipologie di prove:

- **riassunto di un brano** basato essenzialmente su una sequenza di eventi, sia pure frammista ad elementi descrittivi, che permetta all'allievo di cogliere i nessi temporali e di causa-effetto in esso rilevanti;
  - **composizione di lettere personali** su tracce date e riguardanti argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana ;
  - **composizione di un dialogo** su tracce che indichino chiaramente la situazione, i personaggi e lo sviluppo degli argomenti;
  - **completamento di un dialogo** in cui siano state cancellate alcune battute le quali siano però inequivocabilmente ricavabili da quanto detto, in precedenza o in seguito, nel dialogo stesso;
  - **risposta a domande relative ad un brano** che viene proposto per la lettura. Le domande dovranno riferirsi non soltanto alle informazioni esplicitamente date nel testo ma anche a quanto è da esso implicitamente ricavabile al fine di saggiare più ampiamente le capacità di lettura da parte dell'allievo.
-

# CONTENUTI DELL'ESAME: LE PROVE SCRITTE

## Matematica ed elementi di scienze e tecnologia

La prova deve tendere a verificare le capacità e le abilità essenziali. Può essere articolata su più quesiti che non comportino soluzioni dipendenti l'uno dall'altro per evitare che la loro progressione blocchi l'esecuzione della prova stessa.

Nel rispetto dell'autonomia delle scuole, i quesiti potranno toccare aspetti numerici, geometrici e tecnologici, senza peraltro trascurare nozioni elementari nel campo della statistica e della probabilità.

Uno dei quesiti potrà riguardare gli aspetti matematici di una situazione avente attinenza con attività svolte dagli allievi nel corso del triennio nel campo delle scienze sperimentali e della tecnologia

La commissione deciderà se e quali strumenti di calcolo e di supporto tecnico (es. per il disegno tecnico) potranno essere consentiti, dandone preventiva comunicazione ai candidati.

---

# CONTENUTI DELL'ESAME: LE PROVE SCRITTE

## Prova nazionale : indicazioni operative

**Apertura pacchi:** va effettuata dal presidente di Commissione alla presenza dei vicepresidenti o dei delegati delle sottocommissioni (comprese quelli delle sezioni staccate e succursali), previa ricognizione da parte di tutti i presenti dell'integrità dei pacchi, con puntuale verbalizzazione della procedura seguita.

**Consegna dei plichi ai vicepresidenti o ai delegati delle sezioni staccate e succursali:** i vicepresidenti o i delegati delle sezioni staccate e succursali (i cui nominativi sono da riportare in verbale) avranno il compito di trasferire, nelle rispettive sedi d'esame, con la consentita celerità, i relativi plichi. La consegna dei plichi verrà verbalizzata.

**Apertura plichi:** viene effettuata, per ciascuna classe dal presidente, o dal vicepresidente o dal commissario delegato, alla presenza di due candidati di classe, con puntuale verbalizzazione della procedura seguita, con annotazione delle generalità dei due candidati e con attestazione relativa alla verificata integrità del pacco.

# CONTENUTI DELL'ESAME: LE PROVE SCRITTE

## Prova nazionale : indicazioni operative

**Inizio prova:** la prova ha inizio, nelle sedi centrali, con l'apertura dei plichi alle 8.30. Nelle sezioni staccate e succursali la prova avrà inizio appena perverranno i plichi.

Tutti i candidati devono essere presenti in classe alle ore 8.30 . Si ricorda che effettuano la prova anche i candidati esterni.

Prima della somministrazione il presidente o il commissario delegato illustra ai candidati la prova, informandoli delle sue caratteristiche e del suo valore all'interno dell'esame.

**Gli interventi degli insegnanti commissari sono limitati a chiarire le modalità di esecuzione della prova.**

**Non è consentito** l'uso della calcolatrice e del vocabolario. Si consiglia di informare in anticipo i candidati.

---

# CONTENUTI DELL'ESAME: LE PROVE SCRITTE

## Prova nazionale : indicazioni operative

### Prima dell'inizio delle prove

- collocare, ove possibile, in linea i banchi singoli per i candidati utilizzando ambienti grandi o anche corridoi;
- non consentire che due studenti siedano nello stesso banco;
- invitare gli studenti a consegnare alla commissione, ove ne siano in possesso, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di qualsiasi tipo, ivi compresi personal computer, testi di qualunque tipo e contenuto;
- avvertire i candidati che potranno essere esclusi dagli esami nel caso in cui siano colti nell'uso di tali apparecchiature;
- controllare che non sia possibile ai candidati accedere ad apparecchiature telefoniche, elettroniche e telematiche in dotazione alle scuole;
- avvertire i candidati che, durante la prova, non potranno uscire dall'aula (salvo necessità) se non nell'intervallo tra le due prove.

**Prestare attenzione nel momento della distribuzione affinché studenti vicini non abbiano la stessa versione del fascicolo (sono previste cinque versioni differenti per ciascuna prova:Fascicolo1, Fascicolo 2,... Fascicolo 5 )**

---

# CONTENUTI DELL'ESAME: LE PROVE SCRITTE

## Prova nazionale: tempi e modalità di svolgimento

Contenuti, tempi e modalità di svolgimento sono definite dall'Invalsi; la prova riguarda italiano (comprensione di un testo e quesiti grammaticali) e matematica (quesiti su numeri, geometria, relazioni e funzioni, misure, dati e previsioni, con, in alcuni casi, richiesta di descrizione del processo risolutivo).

### Tempi e modalità di svolgimento:

- consegna primo fascicolo (Italiano) ad ogni candidato,
  - lettura ed illustrazione per la compilazione,
  - inizio e fine del lavoro (75 min),
  - ritiro del primo fascicolo,
  - intervallo (15 min),
  - consegna secondo fascicolo (Matematica) ad ogni candidato,
  - lettura ed illustrazione per la compilazione,
  - inizio e fine del lavoro (75 min),
  - ritiro del secondo fascicolo.
-

# CONTENUTI DELL'ESAME: LE PROVE SCRITTE

## Prova nazionale: le classi campione

Accanto alla rilevazione ordinaria, Invalsi predispone un'attività specifica di comparazione di esiti di apprendimento e di valutazione di sistema attraverso l'individuazione di classi campione. Tale rilevazione interessa i candidati di una sola classe per ciascuna delle scuole individuate, mediante un campione articolato a livello regionale per rendere disponibile alle scuole l'esito di tale monitoraggio nel mese di luglio.

A partire dalla prima settimana di giugno, ogni scuola può visualizzare se tra le sue classi è stata estratta una campione collegandosi al sito INVALSI. L'elenco delle classi campione viene contestualmente fornito anche alla Commissione di vigilanza regionale per garantire una specifica osservazione della regolarità di svolgimento delle prove stesse.

Il presidente della Commissione deve impegnarsi a garantire la sua presenza all'atto dello svolgimento della prova e, soprattutto, nel momento dell'inserimento dei dati e della correzione delle risposte.. Le risposte degli allievi saranno poi riportate in un'apposita maschera elettronica disponibile il giorno di svolgimento sul sito Invalsi

---



# CONTENUTI DELL'ESAME: LE PROVE SCRITTE

## Prova nazionale: correzione

La commissione corregge la prova collegialmente, avvalendosi delle apposite griglie predisposte dall'Invalsi e rese pubbliche sul sito dell'Invalsi **www.invalsi.it** e sui siti dell'USR e degli AT, a partire dalle ore 12.00 circa .

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito:

[http://areaprove.invalsi.it/index.php?form=accesso\\_scuole](http://areaprove.invalsi.it/index.php?form=accesso_scuole)

---

# CONTENUTI DELL'ESAME: IL COLLOQUIO

I criteri di svolgimento sono definiti, nel rispetto dell'autonomia di ciascuna istituzione scolastica, dal Collegio dei Docenti.

Il colloquio

- si svolge alla presenza dell'intera sottocommissione
- é pluridisciplinare
- é volto all'approfondimento delle discipline di insegnamento dell'ultimo anno ( escluso quello dell'IRC)
- evidenzia la maturazione globale dell'alunno attraverso il coinvolgimento delle varie discipline
- é finalizzato a valutare conoscenze e competenze acquisite e anche il livello di padronanza di competenza trasversali ( di esposizione, di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero riflessivo e critico, di valutazione personale)

Per le **classi di indirizzo musicale** è prevista la verifica della competenza pratica individuale e/o di musica d'insieme.

O.M. 90/01, C.M. 51/09, C.M. 48/12

---

# VALUTAZIONE FINALE: lo scrutinio

Ogni sottocommissione al termine dei colloqui, definisce l'esito finale per ciascun candidato, esprimendolo con valutazione in decimi, illustrata con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno.

Il voto finale per i candidati interni è costituito dalla media aritmetica dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità, arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.

A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi la sottocommissione può proporre **la lode**, che deve essere ratificata da parte della Commissione esaminatrice, con decisione assunta all'unanimità.

Si consiglia di definire nella seduta preliminare i criteri di attribuzione della lode

D.P.R. 122/09, C.M. 48/12

---

# VALUTAZIONE FINALE: la seduta plenaria e la pubblicazione dei risultati

La Commissione esaminatrice in seduta plenaria ratifica le deliberazioni delle sottocommissioni.

Il Presidente cura la pubblicazione degli esiti degli esami.

L'esito positivo dell'esame, con l'indicazione della votazione complessiva conseguita, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo della scuola sede della commissione.

In caso di mancato superamento dell'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dei candidati; nell'albo della scuola l'esito viene pubblicato con la sola indicazione di "ESITO NEGATIVO", senza alcuna indicazione di voto.

Per i candidati con piano educativo individualizzato (PEI) che abbiano sostenuto prove differenziate non deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all'albo della scuola, né in altri documenti.

Al termine dell'esame agli alunni vengono rilasciati il certificato (eventualmente provvisorio) di diploma e la certificazione delle competenze.

Si precisa che, a seguito della Direttiva n. 14/2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, i certificati rilasciati dalle istituzioni scolastiche devono riportare, a pena di nullità, la dicitura: *"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi."* Tale dicitura, invece, non deve essere apposta sull'originale del diploma di superamento dell'esame di Stato, in quanto il diploma non costituisce certificato, ma titolo di studio, e neppure sull'attestato di credito formativo rilasciato agli alunni con disabilità e agli alunni con disturbi specifici di apprendimento.

# LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Il DPR n. 122/2009 prevede che al termine del primo ciclo di istruzione sia rilasciata a ciascun allievo una certificazione delle competenze acquisite in esito al percorso formativo; l'applicazione per alcuni anni è stata lasciata alla autonomia dei Collegi dei Docenti,.

La Direzione Generale per gli Ordinamenti MIUR con la Circolare n.3 prot. 1235 del 13 febbraio 2015 ha proposto alle scuole l'adozione sperimentale di nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze, ancorati al profilo definito nelle Indicazioni nazionali vigenti (DM 254/2012). Nei modelli vengono declinati gli indicatori e proposti 4 livelli di acquisizione.

La certificazione in questione non è sostitutiva delle attuali modalità di valutazione e di attestazione giuridica dei risultati, ma accompagna e integra tali strumenti con una forte funzione educativa.

Le scuole possono comunicare l'adesione alla sperimentazione entro il 20 marzo 2015 e quindi a trasmettere entro il 15 luglio 2015 un report sintetico a illustrare gli esiti del processo di adozione dei nuovi strumenti.

Per il 2015/2016 il modello validato e/o integrato sarà adottato in via generalizzata e l'anno successivo reso obbligatorio da un decreto ministeriale.

CM 3 /2015; Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione; Scheda/modello.

---

# ANALISI DI CASI: Gli alunni con disabilità (1)

## Alunni con disabilità ammessi all'Esame in funzione del rilascio di un attestato di credito formativo

*«Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo scolastico di cui alla legge 20.1.1999, n. 9 e dell'obbligo formativo di cui alla legge 17.5.1999, n. 144, il Consiglio di classe delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap che possono anche svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell'art. 318 del D.L.vo 16.4.1994, n. 297. Tali prove devono essere idonee a valutare l'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. **Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l'alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo.** Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati» (O.M. n. 90 del 21 maggio 2001, art. 11, comma 12).*

Il Consiglio di classe definisce la tipologia delle prove/presentazione di documenti e/o materiali attestanti il percorso formativo realizzato e in sede di Esame predispone la stesura dell'attestato. All'atto della pubblicazione dei risultati, l'indicazione "ESITO POSITIVO" deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo.

---

## ANALISI DI CASI: Gli alunni con disabilità (2)

### Alunni con disabilità ammessi all'esame per il conseguimento del diploma conclusivo del I ciclo

Per gli alunni con disabilità sono predisposte prove di esame, comprensive della prova a carattere nazionale INVALSI, specifiche per gli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al Piano Educativo Individualizzato, a cura dei docenti componenti la Commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico necessario.

Per i candidati con piano educativo individualizzato (PEI) che abbiano sostenuto prove differenziate non deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all'albo della scuola, né in altri documenti.

---

## ANALISI DI CASI: Gli alunni con disabilità (3)

### LA PROVA NAZIONALE

Prima del giorno dell'esame la commissione/ sottocommissione predisporrà una prova sostitutiva; la mattina della prova valuterà se gli alunni con P.E.I possano sostenere la prova nazionale, ovvero se questa debba essere adattata o se si debba utilizzare la prova preparata.

Per gli alunni non vedenti o ipovedenti vale la normativa generale in materia di esami (si deve richiedere versione braille o informatizzata con caratteri adeguati).

---



# ANALISI DI CASI: Gli alunni con DSA (1)

I candidati con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge n. 170/2010, possono utilizzare per le prove scritte (comprensive della Prova Nazionale) gli **strumenti compensativi** previsti dal piano didattico personalizzato (PDP) o da altra documentazione, redatta ai sensi dell'art. 5 del D.M. 12 luglio 2011.

È possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formato "mp3".

Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal citato decreto ministeriale, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte (v. pre prova nazionale ipotesi di 30min aggiuntivi), con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.

Al candidato può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti utili nello svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.

---

## ANALISI DI CASI: Gli alunni con DSA (2)

I candidati con disturbo specifico di apprendimento (DSA) che, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del DM 12 luglio 2011, hanno seguito **un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e**, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate al solo rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato unicamente nell'attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

Per i candidati con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), che hanno seguito **un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e**, la commissione sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva delle prove scritte. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva, che ha luogo nei giorni destinati allo svolgimento delle prove scritte di lingua straniera, al termine delle stesse, o in un giorno successivo, purché compatibile con il calendario delle prove orali.

---

## ANALISI DI CASI: gli alunni stranieri (1)

La normativa vigente (DPR 394/1999, art. 45; DPR n.122/2009 Regolamento sulla valutazione scolastica) prevede che gli alunni con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, siano valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essa consente, comunque, una valutazione che tenga conto dei livelli di partenza, del percorso di apprendimento dei singoli (quindi anche della storia scolastica pregressa) e del raggiungimento delle competenze e dei traguardi di apprendimento «essenziali».

La normativa d'esame non consente di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato.

La prova nazionale e la relativa griglia di correzione sono le stesse previste per tutti i candidati;

---

## ANALISI DI CASI: gli alunni stranieri (2)

2014 - Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri

**«Gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato (v. nota ministeriale del 22 novembre 2013). Si fa in questo caso riferimento soprattutto agli alunni neo-arrivati ultratredicenni provenienti da paesi di lingua non latina»**

---

## ANALISI DI CASI: gli alunni stranieri Neo Arrivati

Per questi alunni i Consigli di Classe possono decidere di adottare un PDP che dovrà essere accluso alla documentazione d'esame. Resta inteso che la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera non si determina se non nei casi previsti dal DM n. 5669 del 12 luglio 2012.

Si ricorda, tuttavia, che il DPR n. 89 del 2009 consente l'utilizzo delle 2 ore di seconda lingua comunitaria per l'insegnamento dell'italiano agli alunni stranieri.

---

# ANALISI DI CASO: alunni con BES

La nota prot. n. 3587 n. del 3 giugno 2014 – Esami I ciclo

Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dai singoli Consigli di classe, dovranno essere fornite alla Commissione d'esame utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame.

La Commissione - sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dai Consigli di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione d'esame i Piani Didattici Personalizzati.

**In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA**

---